

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA



PARTE PRIMA - CODICE DISCIPLINARE.....	5
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
ART.1 - DOVERI ED OBBLIGHI.....	5
ART.2 - RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE FISICHE E DELLE SOCIETÀ	5
ART.3 - RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ SPORTIVE IN PARTICOLARE	5
TITOLO II - INFRAZIONI	6
ART.4 - INFRAZIONI DISCIPLINARI.....	6
ART.5 - INOSSERVANZA DEL VINCOLO DI GIUSTIZIA.....	6
ART.6 - OFFESA ALLA DIGNITÀ, AL DECORO ED AL PRESTIGIO DELLA FEDERAZIONE E DEGLI ORGANI FEDERALI.....	6
ART.7 – DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE	6
ART.8 – SOPPRESSIONE, FALSIFICAZIONE E SOTTRAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI UFFICIALI....	7
ART.9 - RIFIUTO DI PRESENTAZIONE PERSONALE E/O DI ATTI E/O RESA DICHIARAZIONI MENDACI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA.....	7
ART.10 - RIFIUTO DI ASSOGGETTAMENTO ALLE DECISIONI DEGLI ORGANI FEDERALI.....	7
ART.11 -VIOLAZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO.....	7
ART.12 - FATTI INFLUENTI SULLA REGOLARITÀ DELLE GARE	7
ART.13 - INTEMPERANZE DEI SOSTENITORI.....	8
ART.14 - IRREGOLARITÀ TECNICHE CHE DETERMINANO SANZIONI A CARICO DELLA SOCIETÀ SPORTIVA	8
ART.15 - AGGRESSIONI E ATTI DI VIOLENZA	8
ART.16 – DISCRIMINAZIONE RAZZIALE E TERRITORIALE	9
ART.17 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ E CORRETTEZZA E DEI DOVERI ED OBBLIGHI DEI TESSERATI	9
ART.18 – OMISSIONE, RIFIUTO O RITARDO DI ATTI D’UFFICIO	9
ART.19 - FRODE SPORTIVA	9
ART.20 - ILLECITO SPORTIVO	10
ART.21 - OMESSA DENUNCIA	10
ART.22 - TENTATIVO DESISTENZA E RECESSO ATTIVO	10
ART.23 – VIOLAZIONI NORMATIVA ANTIDOPING	10
TITOLO III - SANZIONI	10
ART.24 - TIPOLOGIA DELLE SANZIONI.....	10
ART.25 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE.....	11
ART.26 - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E CIRCOSTANZE ATTENUANTI	11
ART.27 - APPLICAZIONE DELLE CIRCOSTANZE.....	12
ART.28 - RECIDIVA.....	12
ART.29 - AMMONIZIONE	13
ART.30 - DEPLORAZIONE.....	13
ART.31 - DIFFIDA DI SQUALIFICA.....	13
ART.32 - AMMENDA	13
ART.33 - SQUALIFICA.....	13
ART.34 - SQUALIFICA DELLA PISTA O IMPIANTO DÌ GARA	13
ART.35 - PERDITA DELLA GARA.....	14
ART.36 - PENALIZZAZIONE DI PUNTI.....	14
ART.37 - RETROCESSIONE IN CLASSIFICA	14
ART.38 -SOSPENSIONE DA OGNI CARICA ED INCARICO	14
ART.39 - SOSPENSIONE DA OGNI ATTIVITÀ SPORTIVA	14

ART.40 - REVOCA DEL TESSERAMENTO	14
ART.41 - RADIAZIONE DAI RANGHI FEDERALI	15
ART.42 - INDENNIZZO	15
ART.43 - SANZIONI A CARICO DELLE SOCIETÀ SPORTIVA.....	15
ART.44 - SANZIONI A CARICO DI DIRIGENTI, SOCI ED ALTRI TESSERATI	15
ART.45 - SANZIONI A CARICO DEGLI ATLETI O DEI TECNICI SPORTIVI	15
TITOLO IV - ESTINZIONE DELLA INFRAZIONE O DELLA SANZIONE.....	16
ART.46 - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE.....	16
ART.47 - AMNISTIA	16
ART.48 - INDULTO	16
ART.49 - GRAZIA	17
ART.49bis - PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA.....	17
ART.50 -RIABILITAZIONE	17
PARTE SECONDA -IL PROCESSO SPORTIVO	18
TITOLO I - NORME GENERALI	18
ART.51 - PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO	18
ART.52 - ORGANI DI GIUSTIZIA	18
ART.53 - ATTRIBUZIONI	19
ART.54 - COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA	19
TITOLO II - NORME SULL'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA SPORTIVA.....	20
ART.55 - DIRITTO DI AGIRE INNANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA	20
ART.56 - CONTRIBUTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI GIUSTIZIA.....	20
ART.57 - UFFICIO DEL GRATUITO PATROCINIO	20
TITOLO III - NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO	21
ART.58 - POTERI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA.....	21
ART.59 - CONDANNA ALLE SPESE PER LITE TEMERARIA.....	21
ART.60 - COMUNICAZIONI.....	21
ART.61 - SEGRETERIA DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA PRESSO LA FEDERAZIONE.....	22
ART. 61 bis - TERMINI E SOSPENSIONE FERIALE.....	22
TITOLO IV - GIUDICI SPORTIVI.....	22
ART.62 - ISTITUZIONE	22
ART.63 - GIUDICI SPORTIVI - COMPETENZE.....	22
ART.64 - GIUDICI SPORTIVI - ARTICOLAZIONE FUNZIONALE E TERRITORIALE	23
ART.65 - GIUDICI SPORTIVI - NOMINA.....	23
ART.66 - CORTE SPORTIVA DI APPELLO - NOMINA E COMPOSIZIONE	23
TITOLO V - PROCEDIMENTI SPORTIVI	24
ART.67 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE E AI GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALI	24
ART.68 - ISTANZA - RECLAMO DEGLI INTERESSATI	24
ART.69 - TERMINE DI PRESENTAZIONE.....	24
ART.70 - PRONUNCIA DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE E DEI GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALI	25
ART.71 - GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO.....	26
TITOLO VI - I GIUDICI FEDERALI.....	26
Art.72 - ISTITUZIONE.....	26
Art.73 - GIUDICI FEDERALI - COMPETENZE	26
Art.74 - GIUDICI FEDERALI - NOMINA E COMPOSIZIONE	27
TITOLO VII - PROCEDIMENTI FEDERALI.....	27

ART.75 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO	27
ART.76 - APPLICAZIONE DI SANZIONI SU RICHIESTA A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO ..	27
ART.77 - FISSAZIONE DELL'UDIENZA A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO	28
ART.78 - RICORSO DELLA PARTE INTERESSATA.....	28
ART.79 - RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI.....	28
ART.80 - FISSAZIONE DELL'UDIENZA A SEGUITO DI RICORSO.....	29
ART.81 - DOMANDA CAUTELARE	29
ART.82 – TUTELA DELL'ONORABILITA' DEGLI ORGANISMI SPORTIVI	30
ART.83 - INTERVENTO DEL TERZO	30
ART.84 - SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA E DECISIONE DEL TRIBUNALE FEDERALE	31
ART.85 - ASSUNZIONE DELLE PROVE.....	31
ART.86 - GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE FEDERALE DI APPELLO.....	31
ART.87 - TERMINI DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DISCIPLINARE E TERMINI DI DURATA DEGLI ALTRI GIUDIZI.....	32
ART.88 - EFFICACIA DELLA SENTENZA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA NEI GIUDIZI DISCIPLINARI	33
ART.89 – REVISIONE E REVOCAZIONE	34
TITOLO VIII - PROCURATORE FEDERALE	34
ART.90 - COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE.....	34
ART.91 - NOMINA DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE.....	34
ART.92 - ATTRIBUZIONI DEL PROCURATORE FEDERALE.....	35
TITOLO IX - AZIONE DISCIPLINARE DEL PROCURATORE	35
ART.93 - AZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE	35
ART.94 - ASTENSIONE.....	36
ART.95 - SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI	36
ART.96 - APPLICAZIONE DI SANZIONI E ADOZIONE DI IMPEGNI SENZA INCOLPAZIONE.....	36
TITOLO X PROCEDIMENTO AVANTI ALLA COMMISSIONE TESSERAMENTO ATLETI	37
ART. 97 - COMPOSIZIONE E COMPETENZA	37
ART. 98 – NORME GENERALI	37
Art. 99 – RICORSO AVVERSO LE DELIBERE DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTO ATLETI. ...	37
PARTE TERZA - RAPPORTI ESTERNI.....	38
TITOLO I - RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA	38
ART. 100- RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	38
TITOLO II RAPPORTI CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI	38
ART. 101 - RAPPORTI CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI.....	38
TITOLO III RAPPORTI CON IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT	38
ART. 102 - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT	38
PARTE QUARTA - PROCEDIMENTI SPECIALI E NORMA TRANSITORIA.....	39
TITOLO I - PROCEDIMENTI PER L'HOCKEY	39
ART. 103 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'HOCKEY.....	39
ART. 104 - COMPETENZE E PROCEDURE.....	39
TITOLO II - ARBITRATO FEDERALE	39
ART. 105 - COLLEGIO ARBITRALE.....	39
ART.-106 - PROVVEDIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE.....	41
ART. 108 – NORMA TRANSITORIA	41

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - DOVERI ED OBBLIGHI

1. Le Associazioni e le Società sportive, ed organismi simili affiliati e tutti i tesserati sono obbligati a rispettare ed osservare lo Statuto, i regolamenti della FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici) e tutti i provvedimenti dei competenti organi federali e sono altresì tenuti al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e rettitudine morale e sportiva e, in ogni caso, debbono osservare un comportamento non lesivo della dignità e del prestigio della FISR e/o di altre Federazioni.
2. I tesserati devono attenersi inoltre al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI e alle disposizioni antidoping nazionali e internazionali.
3. Ai fini del presente Regolamento, si considerano Tesserati tutti i soggetti indicati all'interno dell'art. 9 dello Statuto Federale.
4. Tutti i soggetti dell'Ordinamento Federale che si rendono colpevoli della violazione dei doveri su richiamati sono soggetti alle sanzioni previste dal presente Regolamento.

ART.2 - RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE FISICHE E DELLE SOCIETÀ

1. Le Società sportive e i tesserati rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione del presente regolamento.
2. E' fatto divieto alle Società sportive di erogare contributi, sovvenzioni o facilitazioni a soggetti che risultino destinatari dei provvedimenti di cui all'art.1 del D.L. 22/12/1994 n. 717, coordinato con Legge di conversione 24/02/1995 n.45 recante "Misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche o ad associazioni di tifosi delle quali faccia parte anche uno solo di tali soggetti. Il divieto è esteso ai soggetti ed alle associazioni di tifosi di cui facciano parte o abbiano fatto parte persone o Società sportive coinvolte in illeciti da doping, salvo che risulti poi inequivocabilmente accertata – con sentenza passata in giudicato – l'estraneità di tali persone e/o Società sportive ai fatti stessi".
3. I Dirigenti dotati della legale rappresentanza della Società sportiva sono ritenuti responsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni commesse dalle Società sportive medesime.
4. I Dirigenti e tesserati accompagnatori rispondono della disciplina dei singoli atleti e collettiva della squadra, prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, nonché del contegno dei giocatori non impegnati in essa, ferma restando la responsabilità individuale di ciascuno di loro.
5. L'ignoranza o la errata interpretazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le altre norme, emanate dagli Organi Federali competenti, non possono essere invocate a nessun effetto.

ART.3 - RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ SPORTIVE IN PARTICOLARE

1. Le Società sportive rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali.

2. Le Società sportive sono responsabili, salvo che venga provata la loro assoluta estraneità, dell'operato e del comportamento dei propri Dirigenti, soci e tesserati agli effetti disciplinari.
3. Agli stessi effetti disciplinari le Società sportive rispondono, a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori sia sulle proprie piste o impianti di gara sia su quelle delle Società sportive avversarie.
4. Le Società sportive rispondono inoltre dell'ordinato svolgimento della gara sulla propria pista o impianto di gara e della mancata richiesta della forza pubblica. Quest'ultima omissione comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.
5. Le Società sportive sono responsabili, a meno che non provino di non aver partecipato all'illecito o di averlo ignorato:
 - a) degli illeciti sportivi a loro vantaggio commessi da persone ad esse estranee;
 - b) dei comportamenti dei propri soci rilevanti ai fini disciplinari.

TITOLO II - INFRAZIONI

ART.4 - INFRAZIONI DISCIPLINARI

1. L'entità e la specie delle sanzioni disciplinari da infliggere sono determinate dagli Organi giudicanti, con provvedimento motivato, nei limiti fissati dal presente regolamento.

ART.5 - INOSSERVANZA DEL VINCOLO DI GIUSTIZIA

1. Le Società sportive ed i tesserati che si rivolgano all'Autorità Giudiziaria per fatti derivanti e comunque connessi all'attività federale nei confronti di appartenenti alla Federazione in violazione di quanto previsto dallo Statuto sono puniti con provvedimenti disciplinari che vanno dalla sanzione inibitiva di mesi sei sino alla radiazione o alla revoca del tesseramento.
2. Resta salva la possibilità di adire l'autorità Giudiziaria in sede penale per la tutela dei propri diritti.

ART.6 - OFFESA ALLA DIGNITÀ, AL DECORO ED AL PRESTIGIO DELLA FEDERAZIONE E DEGLI ORGANI FEDERALI

1. A tutti i soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere a terzi o pubblicamente anche attraverso la stampa, internet, web social compresi, o le emittenti radio televisive, giudizi o rilievi lesivi del prestigio e della reputazione di Organi Federali, Organismi, Commissioni, affiliati, tesserati e di soggetti operanti nell'ambito federale.
2. Il tesserato o l'affiliato che contraddica al suddetto divieto con parole, scritti o azioni e leda gravemente la dignità, il decoro e il prestigio della Federazione e degli Organi Federali è punito con l'ammenda da 50,00 sino a 3000,00 € e/o con sanzione inibitiva per un periodo non inferiore a gg.15 e non superiore ad un anno.

ART.7 – DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE

1. A tutti i soggetti dell'Ordinamento federale è fatto divieto di rilasciare comunicati o interviste e di fornire comunque a terzi informazioni o notizie che riguardino eventi per i quali siano in corso indagini degli Organi di Giustizia Sportiva. Si applicano le sanzioni di cui all'art.6.

ART.8 – SOPPRESSIONE, FALSIFICAZIONE E SOTTRAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI UFFICIALI

1. Il tesserato che per qualsivoglia ragione sottrae, falsifica o distrugge atti e documenti ufficiali della Federazione è punito con la sanzione inibitiva per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ai due anni.

ART.9 - RIFIUTO DI PRESENTAZIONE PERSONALE E/O DI ATTI E/O RESA DICHIARAZIONI MENDACI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

1. Il tesserato non sottoposto alle indagini che, a seguito di formale richiesta, non si presenti senza giustificato motivo ad un Organo di Giustizia per essere sentito, o che non provveda a far pervenire atti richiesti o renda dichiarazioni mendaci, è punito con l'ammenda da 50,00 fino a 1000,00 € o con sanzione inibitiva per un periodo non inferiore a gg.15 e non superiore ad un anno.

ART.10 - RIFIUTO DI ASSOGGETTAMENTO ALLE DECISIONI DEGLI ORGANI FEDERALI

1. Il tesserato che non si assoggetta ai provvedimenti disciplinari di un Organo giudicante, sottraendosi alla loro esecuzione, è punito con sanzione inibitiva per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Alla Società sportiva responsabile della stessa infrazione si irroga una delle sanzioni di cui all'art.43.

ART.11 -VIOLAZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO

1. L'atleta che si tesserà alla FISR con più Società sportive è punito con l'ammenda da un minimo di 50,00 € fino a 1.000,00 €. o con la sanzione inibitiva per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

2. Resta valido, in ogni caso, il rapporto di tesseramento anteriormente perfezionato a norma di regolamento.

ART.12 - FATTI INFLUENTI SULLA REGOLARITÀ DELLE GARE

1. La Società sportiva cui siano riferibili fatti o situazioni che impediscono il regolare svolgimento di una gara o di altra manifestazione ufficiale o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita:

- a) se si tratta di Società sportiva praticante le discipline dell'hockey con la sanzione della perdita della gara, la penalizzazione di due punti in classifica e con le sanzioni dell'ammenda e dell'indennizzo; nel caso di ritiro dal campionato ,secondo le previsioni del Regolamento Gare e Campionati, la società sportiva è punita con l'incameramento dello quota di iscrizione e della quota di cauzione, con la sanzione dell'esclusione dal campionato, con il divieto di disputare lo stesso campionato nell'anno sportivo successivo e con la sanzione dell'ammenda fino a € 3000,00
- b) se si tratta di Società sportive praticanti le discipline del settore Artistico o le discipline del settore Action, con la sanzione della penalizzazione dei punti conseguiti dalla Società sportiva nella manifestazione a cui si riferisce l'infrazione.

ART.13 - INTEMPERANZE DEI SOSTENITORI

1. Le Società sportive rispondono ai sensi dell'art. 3 comma 3, dei comportamenti posti in essere da propri sostenitori sia in gare disputate sul proprio campo che in trasferta.
2. In relazione al primo comma, le Società sportive sono punite con l'ammenda da 100,00 fino ad un massimo 2500,00 € per:
 - a) esposizione di striscioni offensivi e/o di incitamento alla violenza;
 - b) uso di stendardi con aste, qualora costituiscano fonte di pericolo;
 - c) offese e minacce verbali dirette contro arbitri, ufficiali di gara o tesserati;
 - d) lancio di oggetti o sputi in direzione di arbitri, ufficiali di gara o tesserati;
 - e) lancio o esplosione di mortaretti, petardi e simili;
 - f) atti di violenza fisica.
3. I comportamenti di cui al comma precedente, quando assumano connotati di particolare gravità oppure producano impedimento alla prosecuzione o alla partecipazione alla gara, sono puniti con la sanzione dell'annullamento dei risultati conseguiti dalla Società sportiva nella manifestazione cui si riferisce l'infrazione e con il divieto di disputare una o più gare sulla propria pista di gara, se si tratta di Società sportive praticanti le discipline dei settori Artistico e del settore Action.
4. Se si tratta di Società sportive praticante le discipline dell'hockey si applica la sanzione della perdita della gara e del divieto di disputare una o più gare sul proprio campo.

ART.14 - IRREGOLARITÀ TECNICHE CHE DETERMINANO SANZIONI A CARICO DELLA SOCIETÀ SPORTIVA

1. Rappresentano motivi di irregolarità tecniche a carico delle Società sportiva se non attribuibili a loro colpa:
 - a) la mancata richiesta di omologazione dell'impianto di gara;
 - b) l'inosservanza delle misure di sicurezza richieste per il mantenimento dell'ordine pubblico negli impianti di gara;
 - c) l'assenza delle misure di garanzia per la incolumità degli atleti, delle squadre, degli Ufficiali di Gara, dei Commissari di Campo;
 - d) la presenza nel recinto delle piste di persone non autorizzate e non iscritte a referto;
 - e) l'inefficienza delle strutture ed impianti di gara e dei servizi di funzionalità;
 - f) le modifiche alle strutture ed impianti di gara, prive di autorizzazione degli organi competenti;
 - g) la mancanza o rilevante irregolarità delle attrezzature obbligatorie e di riserva per la disputa delle gare, riscontrata al momento della consegna all'organo federale competente o dopo la consegna, ma prima dell'inizio della gara. Tali irregolarità daranno luogo alle sanzioni inibitive e/o pecuniarie di cui all'art.43.

ART.15 - AGGRESSIONI E ATTI DI VIOLENZA

1. Chiunque aggredisca o comunque commetta atti di violenza fisica o tentativi di aggressione o di violenza fisica è punito con la sanzione inibitiva per un periodo non inferiore a sei mesi e nei casi di maggiore gravità con la revoca del tesseramento.
2. Chiunque aggredisca o tenti di aggredire un Ufficiale di Gara è punito con la sanzione inibitiva per un periodo non inferiore ad un anno e, nei casi di maggiore gravità, con la revoca del tesseramento.

ART.16 – DISCRIMINAZIONE RAZZIALE E TERRITORIALE

1. Il tesserato che compie atti di qualsivoglia natura idonei a discriminare razzialmente o territorialmente altri individui, tesserati o meno, è punito con la sanzione inibitiva non inferiore a mesi tre e con l'ammenda da € 500,00 a € 2000,00 e nei casi più gravi con revoca del tesseramento.

ART.16BIS - ATTI DI VIOLENZA DI GENERE

1. Costituiscono grave illecito tutte le condotte consistenti nella violazione dei divieti di cui al capo II, titolo I, libro III del D. Lgs. 198/2006 e sono sanzionate con la squalifica o inibizione previste all'art. 24 del presente Regolamento;

2. Sono passibili della sanzione disciplinare, fino anche, nei casi più gravi, alla revoca del tesseramento, tutti i tesserati che siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies del Codice Penale (allegato 1).

ART.17 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ E CORRETTEZZA E DEI DOVERI ED OBBLIGHI DEI TESSERATI

1. I tesserati che, violando il principio di lealtà e correttezza, con l'intenzione di procurare per sé o per altri un ingiusto vantaggio, compiano o inducano altri tesserati a compiere atti in violazione di norme regolamentari o ad omettere atti dovuti per ragione dell'incarico svolto o ricevuto, sono puniti con l'ammenda da 100,00 fino a 2500,00 €, e/o la squalifica o la sospensione da un mese fino a due anni e, nei casi più gravi, con la revoca del tesseramento.

ART.18 – OMISSIONE, RIFIUTO O RITARDO DI ATTI D'UFFICIO

1. Il dirigente federale o l'arbitro o l'ufficiale di gara o l'incaricato di altro servizio federale che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto relativo al proprio servizio, è punito con la sanzione della sospensione da un minimo di un mese sino al massimo di due anni, se il fatto non costituisce altra più grave infrazione.

ART.19 - FRODE SPORTIVA

1. Ogni azione fraudolenta, tendente ad eludere, mediante false attestazioni o documentazione sull'età ed i requisiti personali, norme per la partecipazione a Campionati ed altre manifestazioni ufficiali ovvero per l'assunzione di incarichi federali, fatta salva l'eventuale applicazione dell'art. 1 della Legge n. 401/89, costituisce frode sportiva, punibile per il tesserato con l'ammenda da € 100,00 sino a € 1000,00 e/o con la sanzione inibitiva per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ai due anni, per la Società sportiva con l'ammenda da 200,00 sino a 2000,00 € o con la sospensione da ogni attività sportiva da tre mesi fino ad un massimo di un anno sportivo oltre quello in corso.

2. Alle Società sportiva praticanti la specialità dell'Hockey, nei casi di cui al comma precedente articolo, sono inoltre applicabili:

a) la sanzione di cui all'art.43, lettera f), se viene accertata la responsabilità diretta della Società sportiva ai sensi dell'art. 3, comma 1, salva la maggiore sanzione in caso di pratica inefficacia di tale pena;

b) la sanzione di cui all'art. 43, lettere e) ed f), se viene accertata la responsabilità oggettiva della Società sportiva ai sensi dell'art.3, commi 2 e 5.

3. L'omessa denuncia degli atti di frode sportiva è punita con la sanzione prevista per i responsabili degli atti su indicati, ridotta della metà.

ART.20 - ILLECITO SPORTIVO

1. Commette illecito sportivo chiunque compia o consente che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a se o ad altri un vantaggio in classifica.

2. L' illecito sportivo è punito con la sanzione inibitiva per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ai due anni per il tesserato e con la sospensione da ogni attività sportiva per la Società sportiva per un periodo minimo di tre mesi e sino ad un massimo di un anno sportivo oltre quello in corso.

3. Le Società sportive sono ritenute responsabili, degli atti di illecito posti in essere dai propri tesserati e, salvo che venga provata la loro assoluta estraneità, anche dei comportamenti illeciti posti in essere a vantaggio della Società sportiva o dei propri tesserati da soggetti estranei alle stesse.

4. Il tesserato che, in qualsiasi modo, venga a conoscenza di fatti di cui ai commi precedenti, già compiuti o sul punto di essere compiuti, deve informare il Procuratore Federale.

ART.21 - OMESSA DENUNCIA

1. L'omessa denuncia degli atti di frode sportiva o di illecito sportivo è punita con la sanzione prevista rispettivamente per i responsabili ridotta della metà.

ART.22 - TENTATIVO DESISTENZA E RECESSO ATTIVO

1. L'affiliato o il tesserato che compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni, o ne sia responsabile, è punito, se l'infrazione non si compie o se l'evento non si verifica, con la sanzione che sarebbe stata inflitta se l'infrazione fosse stata consumata o se l'evento si fosse verificato, diminuita da un terzo a due terzi.

2. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un'infrazione diversa.

3. Se volontariamente impedisce l'evento, è sottoposto alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

ART.23 – VIOLAZIONI NORMATIVA ANTIDOPING

1. In materia di doping le violazioni, le sanzioni e le procedure per l'applicazione delle stesse sono disciplinate dal Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI.

TITOLO III - SANZIONI

ART.24 - TIPOLOGIA DELLE SANZIONI

1. L'applicazione delle sanzioni è proporzionale alla gravità della infrazione commessa.

2. Le sanzioni applicabili sono le seguenti:

- a) ammonizione;
- b) deplorazione;
- c) diffida di squalifica;
- d) ammenda;

- e) squalifica;
- f) squalifica della pista o impianto di gara;
- g) perdita della gara o annullamento dei risultati conseguiti dalla Società sportiva nella manifestazione cui si riferisce l'infrazione;
- h) penalizzazione di punti in classifica;
- i) retrocessione in classifica;
- l) sospensione da ogni carica ed incarico;
- m) sospensione da ogni attività sportiva;
- n) revoca del tesseramento;
- o) radiazione dai ranghi federali.
- p) indennizzo

3. Per sanzioni inibitive si intendono quelle previste alle lettere e), f), l), m), n), o).

ART.25 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE

1. L'organo di Giustizia Sportiva competente, per l'applicazione delle sanzioni terrà conto:
- a) della natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità di azione;
 - b) della gravità del danno o del pericolo cagionato;
 - c) della intensità del dolo o dal grado della colpa;
 - d) dei precedenti disciplinari dello stesso;
 - e) della sua qualifica;
 - f) della condotta contemporanea o susseguente all'infrazione.

ART.26 - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E CIRCOSTANZE ATTENUANTI

1. Costituiscono circostanze aggravanti quando non sono elementi costitutivi dell'illecito:
- a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti alle funzioni proprie del colpevole;
 - b) aver danneggiato persone o cose;
 - c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere ovvero a recare danni all'organizzazione;
 - d) aver agito per motivi futili o abietti;
 - e) aver, in giudizio, anche soltanto tentato di inquinare le prove;
 - f) aver commesso il fatto a mezzo stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato;
 - g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
 - h) aver determinato o concorso a determinare con l'infrazione una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
 - i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
 - j) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.
2. Quando ricorre una sola circostanza aggravante, la sanzione prevista per l'infrazione commessa è aumentata fino ad un terzo. Quando ricorrono più circostanze aggravanti, la sanzione prevista per l'infrazione commessa è aumentata fino al triplo del massimo previsto.
3. Costituiscono circostanze attenuanti quando non sono elementi costitutivi dell'illecito:
- a) aver agito in stato d'ira, determinato da fatto ingiusto altrui;

- b) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del colpevole;
 - c) avere riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione;
 - d) aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale.
4. Il Giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.
5. Quando ricorre una sola circostanza attenuante, la sanzione prevista per l'infrazione commessa è diminuita in misura non eccedente ad un terzo. Quando ricorrono più circostanze attenuanti, la sanzione prevista per l'infrazione commessa è diminuita fino ad un quarto del minimo previsto.
6. L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di una infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza. Se ritiene che vi sia equivalenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti tiene conto solo di queste; nel caso contrario tiene conto solo di quelle attenuanti.

ART.27 - APPLICAZIONE DELLE CIRCOSTANZE

1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili, anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti la persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

ART.28 - RECIDIVA

1. Chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un aumento fino ad un terzo della sanzione da infliggere per la nuova infrazione.
2. La sanzione può essere aumentata fino alla metà:
- a) se la nuova infrazione è della stessa indole;
 - b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
 - c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della sanzione.
3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.
4. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della sanzione, nel caso previsto dal primo comma, può essere sino alla metà e, nei casi previsti dal secondo comma, può essere sino a due terzi.
5. In nessun caso, l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle sanzioni risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.

6. Rientra nel potere discrezionale del Giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti sanzionatori previsti per la recidiva.
7. La contestazione della recidiva è obbligatoria.
8. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

ART.29 - AMMONIZIONE

1. L'ammonizione consiste in un rimprovero rivolto a mezzo comunicato ufficiale per lievi infrazioni.
2. I richiami e gli avvertimenti dell'Ufficiale di Gara, che non siano formalizzati nel referto, non possono dar luogo a provvedimenti disciplinari.
3. Gli atleti saranno indicati con il numero di maglia per il Settore Hockey, il numero di gara per il Settore Action e identificati per nome per il Settore Artistico, mentre gli altri tesserati saranno individuali con l'annotazione della mansione svolta e, ove possibile, con il numero della tessera federale.

ART.30 - DEPLORAZIONE

1. La deplorazione consiste in una nota di biasimo scritta, a mezzo di una comunicazione ufficiale, nei confronti di una Società sportiva o di un dirigente, socio o altro tesserato.

ART.31 - DIFFIDA DI SQUALIFICA

1. La diffida consiste nel preavviso formale della comminazione di una squalifica in caso di recidività nella medesima infrazione.
2. Alle Società sportive può essere comminata, contestualmente all'ammenda, una diffida di squalifica della pista o dell'impianto.

ART.32 - AMMENDA

1. L'ammenda consiste nell'obbligo imposto a una Società sportiva o ad un tesserato di pagare alla Federazione una somma di denaro, in base a quanto previsto dal presente regolamento o dai regolamenti tecnici per quanto riguarda le inadempienze relative alla organizzazione ed alla partecipazione ai campionati.
2. L'ammenda può essere irrogata anche congiuntamente ad altre sanzioni.
3. La misura minima dell'ammenda è stabilita in 50,00 € e quella massima in 10.000,00 €. Secondo le tabelle approvate dal Consiglio Federale.

ART.33 - SQUALIFICA

1. La squalifica consiste nel divieto per atleti e/o allenatori di svolgere attività sportiva per una o più giornate di gara o per periodi comunque non superiori ai due anni.

ART.34 - SQUALIFICA DELLA PISTA O IMPIANTO DI GARA

1. La squalifica della pista o impianto di gara consiste nel divieto per la Società sportiva ospitante di svolgere sulla propria pista o impianto di gara manifestazioni federali per un

determinato periodo di tempo che va da un minimo di giorni 15 – comprendente comunque almeno una giornata di gara - sino a un massimo di due anni.

2. La squalifica ha effetto per la specialità del settore per il quale è stata comminata.

3. Nei casi di particolare gravità, tuttavia, l'organo di Giustizia Sportiva potrà estendere gli effetti della squalifica anche alle altre discipline sportive di settori diversi praticate dalla Società sportiva.

4. Nel settore hockey, l'organo di Giustizia competente ha la facoltà, qualora ritenga possibile raggiungere lo stesso effetto sanzionatorio, di comminare, al posto del divieto di disputare la gara sul proprio campo, la sanzione della disputa della gara a porte chiuse.

ART.35 - PERDITA DELLA GARA

1. La perdita della gara, nel settore hockey, consiste nell'attribuzione della vittoria alla squadra avversaria con il punteggio di 5-0 (hockey in line) - di 10-0 (hockey pista) o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria se più favorevole agli effetti della differenza reti.

ART.36 - PENALIZZAZIONE DI PUNTI

1. La penalizzazione di punti in classifica, nel settore Hockey, consiste nella detrazione di uno o più punti in classifica nel campionato di competenza nel corso del quale si è verificata l'infrazione.

2. L'Organo di Giustizia competente se ritiene la penalizzazione inefficace nel Campionato in corso può disporre che sia scontata nel campionato successivo.

3. Per i settori Artistico e Action consiste nella non attribuzione dei punti conseguiti dalla Società sportiva nella manifestazione a cui l'infrazione si riferisce.

ART.37 - RETROCESSIONE IN CLASSIFICA

1. La retrocessione in classifica, nel settore Hockey, consiste nell'attribuzione, alla Società sportiva punita, dell'ultimo posto nella classifica del campionato di competenza.

ART.38 -SOSPENSIONE DA OGNI CARICA ED INCARICO

1. La sospensione da ogni carica ed incarico consiste nel divieto rivolto ai dirigenti, di svolgere qualsiasi attività o ricoprire qualsiasi incarico sia a livello federale sia nell'ambito di una Società sportiva affiliata, per un periodo di tempo non inferiore a 1 giorno e non superiore ai due anni.

ART.39 - SOSPENSIONE DA OGNI ATTIVITÀ SPORTIVA

1. La sospensione da ogni attività sportiva consiste nella inibizione alla Società sportiva per un periodo di tempo fino ad un massimo di un anno sportivo, oltre quello in corso, di svolgere qualunque attività sportiva ufficiale.

ART.40 - REVOCA DEL TESSERAMENTO

1. La revoca del tesseramento comporta la cancellazione tra gli elenchi dei tesserati e la definitiva cancellazione dagli albi Federali con la conseguente impossibilità di svolgere le attività o esercitare le funzioni.

2. La revoca del tesseramento ha sempre carattere permanente, e comporta la comunicazione al C.O.N.I. e alle altre Federazioni Sportive Nazionali.

ART.41 - RADIAZIONE DAI RANGHI FEDERALI

1. La radiazione dai ranghi federali consiste nella cancellazione della Società sportiva dagli albi federali.
2. Tale provvedimento deve essere trasmesso al Coni e a tutte le altre Federazioni Sportive Nazionali, per quanto di loro competenza, perché ne abbiano cognizione.

ART.42 – INDENNIZZO

1. L'indennizzo consiste nella corresponsione da parte di una Società sportiva a favore di un'altra di una somma di denaro, determinata dagli Organi di Giustizia Federale tra un minimo di € 50,00 e un massimo di € 2.000,00.
2. Esso segue di diritto alla sanzione principale della perdita della gara.

ART.43 - SANZIONI A CARICO DELLE SOCIETÀ SPORTIVA

1. Alle Società sportive si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) deplorazione;
 - b) ammenda;
 - c) diffida di squalifica;
 - d) squalifica della pista o degli impianti di gara;
 - e) perdita della gara;
 - f) penalizzazione di punti;
 - h) retrocessione in classifica;
 - i) sospensione da ogni attività sportiva;
 - l) radiazione dai ranghi federali;
 - m) indennizzo;

ART.44 - SANZIONI A CARICO DI DIRIGENTI, SOCI ED ALTRI TESSERATI

1. Ai Dirigenti federali, Ufficiali di gara, Medici e Fisioterapisti, Ruoli Tecnici, Dirigenti societari e Soci appartenenti alle Società sportive, si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) deplorazione;
 - b) ammenda;
 - c) sospensione da ogni carica ed incarico;
 - d) revoca del tesseramento.

ART.45 - SANZIONI A CARICO DEGLI ATLETI O DEI TECNICI SPORTIVI

1. Agli atleti ed ai Tecnici sportivi si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) ammonizione;
 - b) ammenda;
 - c) diffida di squalifica;
 - d) squalifica;
 - e) revoca del tesseramento.

TITOLO IV - ESTINZIONE DELLA INFRAZIONE O DELLA SANZIONE

ART.46 - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento.
2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
3. Fermo quanto previsto all'art. 93 comma 5, il diritto di sanzionare si prescrive entro:
 - a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
 - b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
 - c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
 - d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
4. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
5. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

ART.47 - AMNISTIA

1. L'amnistia è un provvedimento generale che estingue l'infrazione e, se vi è stata condanna, ne fa cessare l'esecuzione.
2. Competente alla concessione è il Consiglio Federale.
3. Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.
4. L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
5. E' una delle cause di estinzione dell'infrazione se interviene quando non vi sia stata ancora condanna. Se interviene dopo la decisione irrevocabile di condanna, fa cessare le sanzioni principali e quelle accessorie.
6. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

ART.48 - INDULTO

1. L'indulto è un provvedimento generale con il quale viene condonata in tutto o in parte la sanzione erogata o commutata in altra più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
2. Competente alla concessione è il Consiglio federale.
3. Nel concorso di più infrazioni si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni. Non presuppone una condanna irrevocabile

4. La sua efficacia è limitata alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
5. L'indulto può essere sottoposto a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

ART.49 - GRAZIA

1. La grazia è un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato soggetto e presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata.
2. Condona in tutto o in parte la sanzione erogata o la commuta in altra più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
3. Competente alla concessione è il Presidente Federale.
4. Per la concessione della grazia deve comunque risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata.
5. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla adozione della sanzione definitiva.
6. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato, inviata per raccomandata A.R. ed indirizzata al Presidente Federale.

ART.49bis – PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA

1. I provvedimenti di amnistia, indulto e grazia potranno essere assunti solo previo parere motivato del Presidente del Collegio di Garanzia delle Sport del Coni.

ART.50 - RIABILITAZIONE

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
2. E' emesso dalla Corte Federale d'Appello su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni:
 - che siano decorsi 3 anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia estinta;
 - che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.
3. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente. La Corte Federale d'Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.
4. La Corte Federale d'Appello si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia presso la segreteria della Corte Federale d'Appello che provvede alla trascrizione nel casellario federale. Provvede inoltre nel termine di 7 giorni, a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata A.R.
5. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi 2 anni dalla data del provvedimento di rigetto.
6. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro 7 anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a 2 anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti.
7. Decide sulla revoca la Corte Federale d'Appello su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che commina la nuova condanna.

TITOLO I - NORME GENERALI

ART.51 - PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO

1. Tutti i procedimenti di giustizia disciplinati dal presente Regolamento assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
3. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
4. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
5. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
6. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

ART.52 - ORGANI DI GIUSTIZIA

1. Sono organi di giustizia presso la Federazione:
 - a) il Giudice sportivo nazionale;
 - b) i Giudici sportivi territoriali;
 - c) la Corte sportiva di appello;
 - d) Il Tribunale federale;
 - e) la Corte federale di appello.
2. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del Coni, il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il Coni costituisce organo di giustizia di ultimo grado.
3. Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Ciascun componente degli organi di giustizia, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano o limitino l'indipendenza con la FISR o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo comma 5. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.
4. La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia di cui al comma 1 per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente della Procura federale rende la dichiarazione di cui al comma 3.
5. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, la carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso la FISR è incompatibile con la carica di

componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la FISR, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.

6. Al fine di conseguire risparmi di gestione, la FISR, d'intesa con una o più Federazioni, può costituire organi di giustizia e procure comuni ovvero avvalersi della Corte Federale di Appello anche per l'esercizio delle funzioni della Corte Sportiva di Appello.

ART.53 - ATTRIBUZIONI

1. È attribuita agli organi di giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:

- a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
- b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.

2. Gli organi di giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dagli Statuti e dai regolamenti federali.

3. Le controversie su rapporti meramente patrimoniali sono deferite al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 105.

ART.54 - COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

1. La Commissione Federale di Garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la FISR e della Procura federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti - ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio Federale - tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carica di componente della Commissione federale di garanzia è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Commissione federale di garanzia presso più di un'altra Federazione.

2. In alternativa alla costituzione della Commissione Federale, il Consiglio Federale può decidere di avvalersi della Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 *ter* Statuto del Coni.

3. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

- a) su istanza del Consiglio federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Regolamento;
- b) su istanza del Consiglio federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse, i soggetti idonei a essere

- nominati procuratore, procuratore aggiunto e sostituto procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Regolamento;
- c) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura Federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 3 e 5 dell'art.52, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
 - d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

TITOLO II - NORME SULL'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA SPORTIVA

ART.55 - DIRITTO DI AGIRE INNANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

1. Spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

ART.56 - CONTRIBUTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI GIUSTIZIA

1. La Federazione determina, a parziale copertura dei costi di gestione, la misura del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia, nel rispetto delle disposizioni del Codice di Giustizia sportiva nei limiti stabiliti dalla Giunta Nazionale.
2. L'ammontare del contributo è fissato annualmente dal Consiglio Federale.
3. Il contributo è dovuto per ciascun soggetto che introduce il procedimento. Nei casi in cui il procedimento sia cumulativo o comunque sia proposto nell'interesse di più soggetti, esso è dovuta in misura pari all'importo stabilito, moltiplicando il numero dei soggetti nel cui interesse è presentato l'atto introduttivo.
4. In caso di accoglimento pieno di un gravame, l'importo del contributo versato per l'impugnazione viene restituito.
5. In caso di accoglimento parziale l'organo giudicante può stabilire una restituzione parziale del contributo.

ART.57 - UFFICIO DEL GRATUITO PATROCINIO

1. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale a quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale, la Federazione si avvale dell'apposito Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il Coni.

TITOLO III - NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO

ART.58 - POTERI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

1. Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui al presente regolamento come previsti all'articolo 51 comma 2.
2. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
3. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
4. Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
5. Gli organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile.

ART.59 - CONDANNA ALLE SPESE PER LITE TEMERARIA

1. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500,00 euro.
2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al procuratore federale.

ART.60 - COMUNICAZIONI

1. Tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. All'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa è obbligatorio comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso l'affiliato di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, l'affiliato e i soggetti chiamati a eseguire la comunicazione sono sanzionabili, fino alla radiazione nelle ipotesi di estrema gravità. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto, anche prima del deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.
4. Le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate e conservate per almeno un anno nel sito internet istituzionale della Federazione in apposito "Albo" di agevole accesso e, in ogni

caso, con *link* alla relativa pagina accessibile dalla *home page*. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno seguente a quello della pubblicazione sull'Albo dell'organo decidente anche del solo dispositivo. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente a quello della pubblicazione sull'Albo dell'organo decidente della decisione e delle motivazioni se non contestuali alla decisione. La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.

ART.61 - SEGRETERIA DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA PRESSO LA FEDERAZIONE

1. Gli organi di giustizia sono coadiuvati da un segretario individuato dalla Federazione.
2. Il segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti federali, le attività proprie e quelle degli organi di giustizia e delle parti. Egli assiste gli organi di giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.
3. Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il presente Regolamento e i regolamenti federali gli attribuiscono.

ART. 61 BIS – TERMINI E SOSPENSIONE FERIALE

1. Il decorso dei termini del procedimento dinanzi agli Organi di Giustizia sportiva è sospeso di diritto dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
2. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
3. La predetta sospensione opera altresì per i termini previsti per l'azione dell'Ufficio del Procuratore federale.

TITOLO IV - GIUDICI SPORTIVI

ART.62 - ISTITUZIONE

1. I Giudici sportivi si distinguono in Giudice sportivo nazionale, Giudici sportivi territoriali e Corte sportiva di appello.

ART.63 – GIUDICI SPORTIVI - COMPETENZE

1. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza, su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
 - a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - b) la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
 - c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

2. La Corte sportiva di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.

ART.64 – GIUDICI SPORTIVI - ARTICOLAZIONE FUNZIONALE E TERRITORIALE

1. Il Giudice sportivo nazionale è competente per tutti i campionati e le competizioni.
2. I Giudici sportivi territoriali sono competenti esclusivamente per i campionati e le competizioni di ambito territoriale.
3. Al Giudice Sportivo Nazionale per l'hockey sono attribuite le seguenti competenze:
 - a) omologa tutte le gare ufficiali a carattere nazionale svoltesi nell'ambito della Federazione;
 - b) decide sui reclami presentati in occasione di tali gare;
 - c) adotta in prima istanza tutti i provvedimenti disciplinari;
4. Al Giudice Sportivo Nazionale per il settore Artistico e a quello per il settore Action sono attribuite le seguenti competenze:
 - a) omologa le gare e le manifestazioni a carattere nazionale;
 - b) decide sui reclami presentati in occasione di tali manifestazioni;
 - c) adotta in prima istanza tutti i provvedimenti disciplinari;
5. Il Giudice Sportivo Nazionale può essere assistito nell'esercizio del suo potere giurisdizionale, da un rappresentante del Comitato Ufficiali di Gara di Settore designato dal Presidente del Comitato Ufficiali di Gara.

ART.65 – GIUDICI SPORTIVI - NOMINA

1. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso della Laurea in materie giuridiche o comunque di adeguata professionalità.
2. Essi possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla FISR, durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
4. Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la Federazione ovvero presso le sue articolazioni e strutture.
5. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali giudicano in composizione monocratica. Avverso le loro decisioni è ammesso ricorso alla Corte sportiva di appello.

ART.66 - CORTE SPORTIVA DI APPELLO - NOMINA E COMPOSIZIONE

1. I componenti della Corte sportiva di appello sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso della Laurea in materie giuridiche o comunque di adeguata professionalità e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla FISR.
2. La Corte sportiva di appello dura in carica quattro anni ed è composta dal Presidente e da minimo cinque membri, tre effettivi e due supplenti.
Il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. È in facoltà del Consiglio federale di articolare la Corte sportiva di appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.
4. La Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In

nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

5. La Corte sportiva di appello ha sede presso la Federazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.

6. Avverso le decisioni della Corte sportiva di appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni.

TITOLO V - PROCEDIMENTI SPORTIVI

ART.67 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE E AI GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALI

1. I procedimenti innanzi al Giudice sportivo sono instaurati:

- a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
- b) su istanza - reclamo del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

ART.68 - ISTANZA – RECLAMO DEGLI INTERESSATI

1. Le Società sportive sono legittimate a proporre istanza - reclamo nei casi che riguardano:

- a) la posizione dell'atleta;
- b) irregolarità della pista o dell'impianto di gara;
- c) incidenti avvenuti nel corso ed in occasione della gara e/o manifestazione.

2. In ordine allo svolgimento delle gare sono titolari di interesse diretto soltanto le Società sportive ed i tesserati che vi abbiano partecipato.

ART.69 - TERMINE DI PRESENTAZIONE

1. L'istanza - reclamo deve essere preannunciato per iscritto al Giudice di Gara nello stesso giorno e mediante comunicazione elettronica certificata indirizzata al Giudice competente entro le ore, 12.00 del giorno seguente a quello dello svolgimento della gara o, se festivo, del primo giorno utile, a pena di inammissibilità.

2. La stessa deve essere spedita al Giudice e, in copia, all'eventuale controinteressato, con gli allegati entro il terzo giorno successivo alla gara a mezzo posta elettronica certificata o fax o, in ogni caso, in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.

3. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e gli eventuali mezzi di prova. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi che devono pervenire in FISR, con gli stessi mezzi previsti al comma 1, entro le 48 ore dal ricevimento dell'istanza da parte della FISR. In caso di formulazione di riserva a cui non fa seguito la presentazione delle motivazioni e delle prove, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.

4. Il controinteressato può preannunciare, mediante comunicazione elettronica certificata o per fax indirizzata al giudice competente entro le 12.00 del giorno seguente a quello del ricevimento della copia del reclamo, la propria volontà di presentare memorie e documenti difensivi, che devono essere inviati entro il terzo giorno dal ricevimento della copia del reclamo, con le stesse forme di cui al comma 1.

ART.70 - PRONUNCIA DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE E DEI GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALI

1. Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza e sulla base delle risultanze degli atti e documenti ufficiali.
2. Il Giudice sportivo assume ogni informazione che ritiene utile ai fini della pronuncia occorrendo anche mediante audizioni personali. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
3. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

4. I rapporti dell'Arbitro, del Giudice Arbitro e del Presidente di Giuria **e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare** e prevalgono su quelli di qualsiasi altro Ufficiale di Gara (cronometrista, altri giudici presenti) in relazione ai fatti contestualmente segnalati; i rapporti degli Ufficiali di Gara prevalgono su quelli dei Commissari di Campo e di Gara, in relazione ai fatti da entrambi segnalati, ad eccezione di quanto attiene al comportamento del pubblico. Nel caso di contraddittorietà, genericità e indeterminatezza dei documenti ufficiali, gli organi giudicanti possono richiedere, anche mediante convocazione diretta, precisazioni scritte o supplementi di rapporti.

4 bis. Il Giudice Sportivo ha facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati provenienti da organi ufficiali della Federazione.

Per le gare di hockey, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva, il Procuratore Federale, anche su proposta del Responsabile tecnico della disciplina competente, può far pervenire al Giudice Sportivo una segnalazione entro le ore 16:00 del giorno feriale successivo a quello della gara.

Entro lo stesso termine la società che ha preso parte alla gara o il suo tesserato direttamente interessato dai fatti sopra indicati, hanno facoltà di depositare presso l'ufficio del competente Giudice Sportivo una richiesta per l'esame di riprese televisive o di altri filmati con i requisiti di cui sopra, che devono essere allegati alla richiesta stessa. La richiesta è gravata da un contributo di euro 100,00. L'inosservanza del termine o di una delle modalità prescritte determina l'inammissibilità della richiesta.

In caso di accoglimento della richiesta da parte del Giudice Sportivo, le immagini televisive o gli altri filmati possono essere utilizzate come prova di condotta gravemente antisportiva commessa da altri tesserati.

5. Verificatisi nel corso di una gara fatti che per la loro natura non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi giudicanti stabilire se essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento delle gare con i risultati conseguiti sul campo, salvo ogni altra sanzione disciplinare. Il Giudice Sportivo può deliberare discrezionalmente, in questi casi, per le gare di hockey, la sanzione sportiva della perdita della gara o quando ne ricorrano la assoluta necessità l'annullamento la gara inviando gli atti all'Organo competente per la sua ripetizione.

6. Il giudice dovrà decidere entro 10 giorni dal ricevimento del reclamo. Nel caso in cui sia richiesta attività istruttoria il termine è elevato a 17 giorni. Il Giudice fissa la data in cui assumerà la pronuncia che verrà comunicata tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice a cura della Segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne gli interessi. I soggetti ai quali

sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.

7. Il Giudice Sportivo, qualora ravvisi dall'esame degli atti situazioni che integrino gli estremi per l'applicazione di una misura cautelare ai sensi dell'art.81, comma 2, rimette senza indugio gli atti alla Procura Federale, assunti, ove possibile, i provvedimenti relativi alla regolarità ed omologazione della gara.

ART.71 - GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

1. Le pronunce del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali possono essere impugnate con ricorso - reclamo alla Corte sportiva di appello.

2. Il ricorso può essere presentato dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso la Corte sportiva di appello entro sette giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione dell'impugnazione non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del ricorrente.

3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il ricorso di cui al precedente comma. In tal caso, il ricorso può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il ricorrente ha ricevuto copia dei documenti richiesti.

4. Il Presidente della Corte sportiva di appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.

5. Le parti, ad esclusione del ricorrente, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte sportiva di appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.

6. La Corte sportiva di appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.

7. Innanzi alla Corte sportiva di appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nel ricorso e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.

8. La Corte sportiva di appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza - reclamo proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione decide nel merito.

9. La decisione della Corte sportiva di appello, adottata entro il termine ordinatorio di 15 giorni dalla costituzione delle parti, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

TITOLO VI - I GIUDICI FEDERALI

Art.72 - ISTITUZIONE

1. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

Art.73 – GIUDICI FEDERALI - COMPETENZE

1. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali.

2. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale. E' competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei componenti del Tribunale Federale.

Art.74 - GIUDICI FEDERALI – NOMINA E COMPOSIZIONE

1. I componenti degli organi di giustizia federale sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) notai;
- e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

3. Il Tribunale federale e la Corte sportiva di appello durano in carica quattro anni sono composti dal Presidente e da quattro membri, due effettivi e due supplenti.

Il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

4. È in facoltà del Consiglio federale di articolare il Tribunale federale e la Corte federale di appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.

5. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale con un numero di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

TITOLO VII - PROCEDIMENTI FEDERALI

ART.75 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati:

- a) con atto di deferimento del procuratore federale;
- b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

2. Salva diversa previsione dello Statuto federale, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore.

ART.76 - APPLICAZIONE DI SANZIONI SU RICHIESTA A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO

1. Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale Federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, proponendone il tipo e la misura.

2. Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al Collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrui la sanzione o gli

impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento.

3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione per fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

ART.77 - FISSAZIONE DELL'UDIENZA A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura federale e agli altri soggetti eventualmente indicati dal regolamento della Federazione la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

ART.78 - RICORSO DELLA PARTE INTERESSATA

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale.

2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorso tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale.

3. Il ricorso contiene:

- a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
- b) l'esposizione dei fatti;
- c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
- d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
- e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
- f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura;

ART.79 - RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.

2. Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere

annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti.

3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

4. Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.

5. L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del Coni, può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del Coni.

6. Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta nazionale del Coni previsti dalla normativa vigente.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art 78, comma 2 e 3. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

ART.80 - FISSAZIONE DELL'UDIENZA A SEGUITO DI RICORSO

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e agli altri eventualmente indicati dal regolamento di ciascuna Federazione, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.

2. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

ART.81 - DOMANDA CAUTELARE

1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.

2. Il Procuratore federale, per fatti di particolare gravità, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussista il concreto e attuale pericolo che l'incolpato commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede può domandare al Tribunale, con richiesta specificatamente motivata, l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può

comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'art. 87, comma 1, i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata solo con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura generale dello Sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.

3. Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del procuratore federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto a farsi assistere da un difensore, non oltre tre giorni, al termine della quale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte di appello federale entro sette giorni. Al reclamo si applica l'art. 86 in quanto compatibile. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall'incolpato o comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo fatto.

4. Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della sua estinzione, la stessa perde comunque efficacia.

ART.82 – TUTELA DELL'ONORABILITA' DEGLI ORGANISMI SPORTIVI

1. La sospensione di cui all'art. 1, comma 1 del Codice di comportamento sportivo del Coni deve essere disposta dal Tribunale federale. Il ricorso avverso detta sospensione deve essere proposto alla corte d'Appello Federale entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della sospensione, inviando copia del ricorso al Tribunale Federale.

2. La sospensione di cui al richiamato art.11, comma 1 del Codice di comportamento sportivo del Coni si applica con riferimento alle sentenze o alle altre misure di cui alla citata disposizione emesse in sede giurisdizionale dopo il 30 ottobre 2012.

3. E' fatto obbligo ai soggetti interessati dai provvedimenti richiamati dall'art. 11, comma 1 del Codice di comportamento sportivo del Coni che ricoprano cariche negli organismi della Federazione o negli organi rappresentativi delle Società sportive, di comunicare tempestivamente alla Federazione la sopravvenienza di tali situazioni, nonché di fornire alla stessa ogni informazione ed integrazione richiesta. L'inosservanza di detto obbligo costituisce violazione del presente Regolamento.

ART.83 - INTERVENTO DEL TERZO

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.

3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

ART.84 - SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA E DECISIONE DEL TRIBUNALE FEDERALE

1. L'udienza innanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
2. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.
3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
4. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore federale.
5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
6. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte Federale di appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine.
7. La decisione del Tribunale federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

ART.85 - ASSUNZIONE DELLE PROVE

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.
4. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale federale ed alle Parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

ART.86 - GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE FEDERALE DI APPELLO

1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo è depositato presso la Corte federale di appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
3. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
5. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.
6. Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 84 e 85.
7. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, L'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.
8. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.
9. La decisione della Corte federale di appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

ART.87 - TERMINI DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DISCIPLINARE E TERMINI DI DURATA DEGLI ALTRI GIUDIZI

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, fatto salvo quanto previsto dall'art.81, comma 2.
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello sport.
4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
5. Il corso dei termini è sospeso:
 - a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a

procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e seguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;

- b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
- c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario;
- d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
- e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.

6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.

7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello sport di cui all'art. 12-ter dello Statuto CONI, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di garanzia dello sport.

8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli organi di giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

ART.88 - EFFICACIA DELLA SENTENZA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA NEI GIUDIZI DISCIPLINARI

1. Davanti agli organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.

3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.

4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.

5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verifica.

6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.

7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

ART.89 – REVISIONE E REVOCAZIONE

1. Contro le decisioni della Corte di appello federale per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.
2. Le altre decisioni della Corte federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.
3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte federale di appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.
5. La revisione o la revoca non sono ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della FISR o del Collegio di Garanzia dello Sport.

TITOLO VIII - PROCURATORE FEDERALE

ART.90 - COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

1. E' costituito l'ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di giustizia della Federazione.
2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore federale e di un Procuratore Aggiunto.
3. Il Procuratore federale ed il Procuratore Aggiunto sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente Federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
4. Il Procuratore federale ed il Procuratore Aggiunto durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.
5. Il Procuratore Aggiunto coadiuva il Procuratore federale e lo sostituisce in caso d'impedimento.

ART.91 - NOMINA DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale e Procuratore federale aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 74 comma 2, o

in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine e dei dirigenti generali delle Pubbliche Amministrazioni, anche a riposo.

ART.92 - ATTRIBUZIONI DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.

2. E' assicurata l'indipendenza del Procuratore federale e del Procuratore Aggiunto. Essi in nessun caso assistano alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni e non possono godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

TITOLO IX - AZIONE DISCIPLINARE DEL PROCURATORE

ART.93 - AZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Il Procuratore Federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della FISR, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime.

2. L'archiviazione è disposta dal Procuratore Federale se la notizia di illecito sportivo è infondata ovvero se, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art.52.

3. Il Procuratore Federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.

4. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che lo giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già udito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'inculpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'inculpato e al giudice. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di avvio del procedimento disciplinare.

5. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

ART.94 - ASTENSIONE

1. Il Procuratore federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
2. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore generale dello sport.

ART.95 - SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI

1. Il Procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.
2. A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall' art 53 del Codice di Giustizia del Coni, in quanto compatibili.
3. La durata delle indagini non può superare il termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro di cui al comma precedente del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di quaranta giorni, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
4. Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'art. 93, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.
5. Il Procuratore federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità, nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.

ART.96 - APPLICAZIONE DI SANZIONI E ADOZIONE DI IMPEGNI SENZA INCOLPAZIONE

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore generale dello Sport il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, né per fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

TITOLO X PROCEDIMENTO AVANTI ALLA COMMISSIONE TESSERAMENTO ATLETI

ART. 97 - COMPOSIZIONE E COMPETENZA

1. Presso la FISR è costituita, ex ART. 66 dello Statuto federale la Commissione Tesseramento Atleti (CTA).
2. La Commissione Tesseramento Atleti è composta dal Presidente e da due membri, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, tutti nominati dal Consiglio Federale con mandato quadriennale.
3. La Commissione Tesseramento Atleti delibera in materia di tesseramento e scioglimento del vincolo nonché sulle istanze avverso i provvedimenti dell'Ufficio Tesseramento. Avverso le delibere della Commissione tesseramento è proponibile ricorso innanzi al Tribunale Federale.
4. La Commissione Tesseramento svolge inoltre funzioni consultive per la Segreteria Generale e l'ufficio tesseramento.

ART. 98 – NORME GENERALI

1. La Commissione Tesseramento Atleti si riunisce su convocazione del Presidente quando se ne presenti la necessità. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. La Commissione Tesseramento Atleti delibera a maggioranza. In caso di assenza del Presidente, ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
2. Non è dovuto il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia. E' dovuta la tassa per il procedimento avanti alla CTA nei modi e termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

Art. 99 – RICORSO AVVERSO LE DELIBERE DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTO ATLETI.

1. Avverso le delibere della Commissione Tesseramento Atleti è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Federale.
2. Il procedimento è regolato dagli artt. 75 e seguenti del presente regolamento, fatte salve le disposizioni che seguono.
3. Il ricorso deve essere inviato entro 10 giorni dal termine di cui all'ultimo comma dell'art.60 e con le modalità nello stesso articolo indicate.
4. Al ricorso deve essere allegata la ricevuta del versamento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia, di cui all'art. 56.
5. Con il ricorso non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile o improcedibile l'istanza alla CTA., né possono proporsi domande nuove, mentre potranno essere richieste ulteriori prove o accertamenti quando la necessità sia emersa successivamente alla conclusione del giudizio dinanzi alla CTA.
6. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale, previa acquisizione del relativo fascicolo presso la CTA fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.

PARTE TERZA - RAPPORTI ESTERNI

TITOLO I - RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA

ART. 100- RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.
2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.
3. Qualora il Procuratore federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.
4. La Procura generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva del Coni. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore federale.

TITOLO II RAPPORTI CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI

ART. 101 - RAPPORTI CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del Coni nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.
2. Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del Coni, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura generale dello sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

TITOLO III RAPPORTI CON IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

ART. 102 - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

1. Avverso le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a 90 giorni o pecuniarie fino a diecimila euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni nei termini e modalità disciplinate dagli articoli 54 e successivi del Codice della Giustizia sportiva del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per la violazione di norme di diritto nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo per la controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

2. Hanno la facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport.
3. Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esse devolute dalle altre disposizioni del Codice della Giustizia sportiva del Coni, da delibere della Giunta Nazionale del Coni nonché dallo Statuto e dai Regolamenti Federali sulla base di speciali regole procedurali, anche di tipo arbitrale definite d'intesa con il Coni. Giudica inoltre controversie relative agli atti e ai provvedimenti del Coni nonché le controversie relative all'esercizio delle funzioni dei componenti della Giunta Nazionale del Coni. Nei casi di cui al presente comma, il giudizio si svolge in un unico grado.
4. Si applicano gli articoli 54 e successivi del Codice della Giustizia Sportiva del Coni.

PARTE QUARTA - PROCEDIMENTI SPECIALI E NORMA TRANSITORIA

TITOLO I - PROCEDIMENTI PER L'HOCKEY

ART. 103 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'HOCKEY

1. Nel caso di incontri di hockey a cadenze molto ravvicinate e, in particolare, in occasione dei play-off le decisioni sui ricorsi riguardati le materie di cui all'art. 63 comma 1 lettere a), b), c), d), del presente Regolamento vengono adottate secondo le modalità previste dall'articolo seguente.

ART. 104 - COMPETENZE E PROCEDURE

1. In primo grado i ricorsi di cui all'articolo precedente sono decisi al termine della gara dal G.S.N. del settore hockey o da un supplente. Il G.S.N. può avvalersi della collaborazione degli Ufficiali di Gara. La trattazione del ricorso avviene oralmente. Il dispositivo, con succinta motivazione, è letto e consegnato con il verbale immediatamente alle parti. Le parti devono immediatamente dichiarare la loro eventuale volontà di presentare appello.

2. Gli appelli avverso le decisioni di cui al precedente punto sono proposti alla Corte Sportiva d'Appello, mediante l'invio, anche per telefax o e-mail, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno successivo alla disputa dell'incontro, dell'appello e delle eventuali controdeduzioni. La decisione è comunicata alle parti immediatamente con lo stesso mezzo, e comunque entro le due ore precedenti la disputa del successivo incontro.

TITOLO II - ARBITRATO FEDERALE

ART. 105 - COLLEGIO ARBITRALE

1. Gli affiliati, anche reciprocamente tra loro, e tutti i tesserati della FISR, esplicitamente riconoscono ed accettano di rimettere ad un giudizio arbitrale, salvo quanto previsto dal successivo art. 106 la risoluzione di ogni qualsiasi controversia che dovesse tra loro insorgere,

per qual si voglia fatto o causa e che non rientri nella competenza normale di organi federali di giustizia.

2. Il collegio arbitrale sarà composto da due persone designate rispettivamente da ciascuna delle parti contendenti e da una terza designata di comune accordo, con funzione di Presidente.

3. In difetto di accordo sul terzo arbitro, la designazione sarà effettuata dal Presidente della Corte Federale di Appello che provvederà a nominare anche l'arbitro della controparte, ove questa non vi abbia provveduto nel termine assegnato.

4. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura.

5. Il lodo deve essere emesso entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione deve essere depositato, entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri, presso la Segreteria Federale che ne darà, altresì, tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

6. Il procedimento è instaurato su istanza scritta e motivata della parte, da effettuarsi mediante lettera raccomandata indirizzata al Presidente Federale, comunicando nel contempo il nominativo del componente del Collegio di propria spettanza.

7. La comunicazione deve determinare l'oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono affidare al Collegio Arbitrale, l'elezione di domicilio ai fini di eventuali comunicazioni e l'invito all'altra parte a procedere alla nomina del proprio arbitro entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa. Alla comunicazione deve essere allegata dichiarazione di accettazione dell'incarico sottoscritta dall'arbitro designato.

8. Alla lettera raccomandata dovrà essere allegata ricevuta comprovante l'invio della copia della istanza alla controparte.

9. Entro il termine di cui sopra, la parte nei cui confronti è stata richiesta l'instaurazione del giudizio, ha facoltà di provvedere, mediante lettera raccomandata diretta sia alla parte proponente, sia al Presidente della Federazione, alla indicazione del nominativo del componente del Collegio di propria pertinenza. Dovrà essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'incarico sottoscritta dall'arbitro designato.

10. Nel caso di mancato esercizio di detta facoltà entro il termine suindicato, il presidente della Corte Federale procederà d'ufficio alla designazione dell'altro componente del Collegio.

11. Tale nomina rimarrà ferma per l'intera durata del procedimento, anche nella ipotesi in cui la parte provveda tardivamente alla nomina dell'arbitro, ovvero esprima successivamente il mancato gradimento nei confronti dell'arbitro designato d'ufficio.

12. Qualora inoltre gli arbitri non provvedano, per qualunque motivo, alla concorde designazione del Presidente del Collegio, entro il termine di dieci giorni dalla nomina del secondo arbitro, il Presidente della Corte Federale provvederà a designarlo.

13. Nominato, il presidente del Collegio stabilisce la data della prima riunione comunicandola ai due arbitri di parte, nonché alla parte ricorrente ed alla controparte nel domicilio dalla stessa indicato.

14. Debbono essere assegnati alle parti i termini per presentare documenti e memorie e per esporre le repliche.

15. Il Presidente dirige la riunione e regola la discussione. Le funzioni di Segretario del Collegio saranno espletate da uno degli arbitri su incarico del Presidente.

16. Le parti possono difendersi personalmente ovvero farsi assistere da altra persona all'uopo designata, con esclusione dei tesserati colpiti da provvedimenti di sospensione o inibizione e dei dirigenti federali, nazionali e regionali, eletti o nominati. I rappresentanti ed i patrocinatori delle parti, nella ipotesi di mancata comparizione di quest'ultime, devono essere muniti di delega scritta.

17. Le parti possono essere sentite se ne fanno espressa richiesta e possono, altresì, chiedere l'ammissione di eventuali prove testimoniali.

ART.-106 - PROVVEDIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

1. Gli arbitri devono pronunciare il lodo nel termine di 90 giorni dalla nomina del Presidente.
2. Il termine è sospeso quando è proposta istanza di ricusazione e fino alla pronuncia su di essa ed è interrotto quando occorre procedere alla sostituzione degli arbitri.
3. Nel caso di sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni, di uno o più componenti il Collegio, la sostituzione avverrà con le stesse modalità della nomina, entro trenta giorni dalla indisponibilità dell'arbitro e ciò non comporterà il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti. Le dimissioni rassegnate successivamente alla emissione del dispositivo non esplicano nessuna efficacia sulla decisione stessa.
4. Gli arbitri decidono secondo equità.
5. Il lodo deve contenere:
 - l'indicazione delle parti
 - l'esposizione sommaria dei motivi
 - il dispositivo
 - la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta.
6. Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione e deve essere depositato, munito di sufficiente motivazione, a cura del Presidente presso la segreteria della Federazione entro il termine di dieci giorni dalla sua sottoscrizione.
7. Dell'avvenuto deposito dovrà essere data comunicazione alle parti presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto da queste, per la relativa esecuzione.
8. Le decisioni del Collegio Arbitrale sono definitive ed inappellabili.
9. La mancata esecuzione del lodo da parte del soccombente integra una ipotesi di infrazione disciplinare.
10. La Segreteria federale trascorsi trenta giorni dal deposito del lodo senza che la condanna emessa dal Collegio abbia ricevuto esecuzioni, denuncia il fatto alla Procura Federale per l'esercizio dell'azione disciplinare.

ART. 108 – NORMA TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione. I procedimenti avviati davanti agli organi di giustizia presso la Federazione precedentemente alla data di entrata in vigore continuano a svolgersi in base al Regolamento previgente.